

N. R.G. 286-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 286-1/2023 rg. PU da

SANDONI MIRCO, [REDACTED], C.F. SNDMRC64E19A944I,
[REDACTED];

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, Mirco Sandoni ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo o, meglio, della relazione dell'OCC, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato ad eccezione dell'elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e le indicazioni



relative al reddito della compagna del ricorrente, utili per le determinazioni degli organi della procedura nel corso della stessa, ma non indispensabili per la sua apertura. Entrambi gli aspetti saranno oggetto di accertamento da parte del nominando liquidatore.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi Dott.ssa Maria Giulia Tampellini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art. 2, I comma, lett. c, CCI*).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – non risulta proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare del conto corrente [REDACTED], con saldo attivo di importo pari ad euro [REDACTED] acceso presso [REDACTED], a cui è abbinata la carta di debito [REDACTED] e la carta di credito n. [REDACTED].

La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce unicamente dal reddito da lavoratore dipendente a tempo indeterminato *full time* [REDACTED] percependo uno stipendio netto medio mensile pari a circa euro [REDACTED] per quattordici mensilità, oltre che saltuariamente e in via occasionale compensi variabili per attività di lavoro autonomo.

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, del TFR e di eventuali altri emolumenti equipollenti.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCI*. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da



parte del giudice delegato *ex art. 268, IV comma, lett. b)* CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato, questo Tribunale ritiene sia d'uopo che l'importo dichiarato dall'istante quale necessario a far fronte ai propri bisogni primari venga ridimensionato e adeguato disponendo che venga lasciata a parte ricorrente il reddito da lavoratore dipendente percepito fino a concorrenza della somma mensile netta omnicomprensiva di euro [REDACTED] per tredici mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori. Si segnala infatti sin da ora che il debitore non ha diritto a mantenere il tenore di vita precedente, ma a trattenere somme che consentano un'esistenza decorosa secondo parametri oggettivi, tenuto conto degli impegni familiari su di lui gravanti e di specifiche e indispensabili esigenze di vita se documentate (es. spese per medicinali in relazione a patologie accertate).

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va poi considerato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281 II comma CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.

Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere



l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente"*, "così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa" (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione. È interesse dunque del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o come, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito. Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *"si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale"* (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura (sempre che possa essere esdebitato). È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.

Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *"di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal



Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l’esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell’esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l’acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell’art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l’OCC di cui l’art. 269 CCI.

Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all’Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all’art. 15 L. 3/2012, dev’essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all’art. 356 CCI, facente riferimento all’Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.”* Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell’alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell’art. 270 CCI – *“nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”*, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all’art. 356 CCI - all’Albo dei soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”*, (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno 10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).

Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale Liquidatore la dott.ssa Maria Giulia Tampellini che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, in quanto non risulta iscritta all’Albo di cui all’art. 356 CCI. E’ necessaria quindi la nomina a liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.



Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

SANDONI MIRCO, [REDACTED], C.F. SNDMRC64E19A944I,
[REDACTED];

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;

nomina

Liquidatore il **dott. Cesario Verde** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex



art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;

- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. . Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e prededucibilità del credito del legale del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **SANDONI MIRCO** la somma mensile netta di euro [REDACTED] per tredici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento e che il Tribunale ritiene congrue, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 27.12.2023

Il Giudice Relatore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Michele Guernelli

